

Comune di Gairo

Provincia di Nuoro

Regolamento per la disciplina degli appalti di pubbliche forniture
di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitaria.

Allegato alla delibera di consiglio comunale n. 10 del 24.03.1999.

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.03.1999 al 13.04.1999.

Esaminato dal CO.RE.CO. nella seduta del 14.05.1999 .

Affisso all'albo pretorio comunale dal 17.05.1999 al 17.06.1999.

E' entrato in vigore in data 11 maggio 1999.

ORIGINALE

Comune di Gairo
Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO

*Per la disciplina degli appalti di Pubbliche Forniture di valore inferiore alla
soglia di rilievo comunitaria.*

Anno 1999

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni.

Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi del D.P.R. 18.04.94, nr. 573, nuove norme in ordine all'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, da parte di una amministrazione aggiudicatrice, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unità di conto europeo, con l'esclusione dell'IVA.

Per Amministrazioni Aggiudicatrici si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, nonché tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 3.2.93, nr. 29, e le istituzioni di cui all'art. 4, comma 1 della legge 24.12.93, nr. 537.

Ai sensi del presente Regolamento, si intendono per pubbliche forniture, i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto fra un fornitore e una delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori definiti nel comma 2.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo di cui al comma 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Esso è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana.

Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicato nel primo comma del presente articolo, la durata dei contratti si determina in base a quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. del 24.07.92, nr. 358.

Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente regolamento.

L'acquisto di beni di valore pari o inferiore a L. 2.500.000, è disciplinato dal vigente Regolamento comunale per il servizio di Economato approvato con delibera consiliare nr. 11 del 17.12.96, modificato con delibera consiliare nr. 19 del 27.03.97.

Art. 2

Programmazione degli acquisti.

Ciascun Responsabile di servizio, comunica al responsabile del Servizio Acquisti, entro il termine tassativo del 30 settembre di ciascun anno, il fabbisogno delle forniture previsto per l'anno successivo.

La comunicazione di fabbisogno dovrà indicare le forniture secondo un ordine di priorità delle stesse e dovrà contenere:

- Esatta individuazione della tipologia merceologica con l'indicazione delle caratteristiche salienti del bene da acquistare;
- Quantità stimata della fornitura calcolata per anno;
- La spesa stimata.

Esaminare le richieste di fornitura da parte dei Responsabili di ciascun servizio, il Responsabile del Servizio Acquisti, sulla base delle stesse e sulla base dei fabbisogni e dei consumi effettivamente riscontrati nell'esercizio finanziario precedente, predispone gli atti necessari da sottoporre all'esame della Giunta comunale al fine di stanziare i fondi occorrenti nella relativa proposta di bilancio di previsione annuale.

Il Responsabile del Servizio Acquisti dovrà compattare le richieste di fornitura avanzate dai vari Servizi, sommando tra loro le forniture omogenee, al fine di ridurre il numero degli esperimenti di gara, secondo la duplice finalità del rispetto della normativa vigente, e rispetto del principio della buona amministrazione.

Per quanto riguarda alcune tipologie di spese, aventi particolari caratteristiche per le quali è necessaria la conoscenza tecnica del settore, in relazione a prodotti ad alto contenuto tecnologico, soprattutto nel campo dell'informatica, oppure quando si tratta di invitare alla gara le imprese che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata sulla base delle norme europee, la responsabilità del procedimento di acquisto è confermata ai vari Responsabili di servizio per materia competenti.

Art. 3

Scelta del contraente.

La scelta del contraente avviene, nel rispetto della normativa vigente, secondo le seguenti procedure:

- **PROCEDURA APERTA**, asta pubblica;
- **PROCEDURA RISTRETTA**, licitazione privata, appalto concorso;
- **PROCEDURA NEGOZIATA**, trattativa privata.

La procedura per la scelta del contraente deve essere individuata sulla base di una precisa e motivata indicazione contenuta nella determinazione del Responsabile del Servizio interessato, secondo le seguenti modalità:

- **Procedura dell'asta pubblica**, per forniture di importo superiore ai **20.000.000**;
- **Procedura ristretta e negoziata**, a seconda del caso, per forniture di importo fino a **20.000.000**.

Art. 4

Bando di gara e forme di pubblicità.

I bandi di gara vengono predisposti dal Responsabile degli Acquisti o dal Responsabile particolare interessato per la materia, contenente tutte le indicazioni previste dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda la pubblicità relativa alla procedura aperta, mediante asta pubblica, il bando di avviso di gara verrà pubblicato all'albo pretorio dell'ente, per 15 giorni consecutivi, per importi di

valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ridotti a 5 in casi di comprovata urgenza e necessità.

Art. 5

Capacità tecnica .

Per la partecipazione alle gare di appalto, ai concorrenti potrà essere richiesta dimostrazione della capacità tecnica, che potrà essere fornita mediante:

- L'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario;
- Campioni, descrizioni, fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'Amministrazione.

Art. 6

Capacità finanziaria ed economica.

Per la partecipazione alle gare di appalto, ai concorrenti potrà essere richiesta dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, e potrà essere fornita mediante:

- Idonee dichiarazioni bancarie;
- Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa.

Art. 7

Termini per la ricezione delle offerte per l'asta pubblica.

Per l'asta pubblica il termine di ricezione delle offerte viene stabilito dall'Amministrazione aggiudicatrice e indicato nel bando di gara pubblicato all'albo pretorio.

Art. 8

Certificazione antimafia

A norma dell'art. 5 della legge 17.01.94, nr. 47, per i contratti relativi a pubbliche forniture, il cui valore sia inferiore a 50 milioni di lire, non sono richiesti gli adempimenti in materia di certificazione antimafia e di dichiarazione sostitutiva previsti dalla legge 19.03.90, nr. 55.

Art. 9

Criteri di aggiudicazione.

Gli appalti disciplinati dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei sotto indicati criteri, in particolare, il criterio prescelto deve essere indicato nella determinazione di indizione di gara, a cura del Responsabile del servizio interessato:

- **Il prezzo più basso**, tale criterio dovrà essere utilizzato tutte le volte in cui le caratteristiche della fornitura e, conseguentemente, le caratteristiche dell'offerta da presentare, siano state esattamente individuate nei documenti di appalto ed in particolare nel capitolato d'oneri;
- **L'offerta economicamente più vantaggiosa**, tale criterio dovrà essere utilizzato tutte le volte in cui le caratteristiche dell'offerta non siano predeterminabili per cui le offerte presentate saranno valutate sulla base di diversi elementi.

Gli elementi di valutazione di cui al comma precedente, dovranno essere resi noti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara. L'elencazione degli elementi di valutazione dell'offerta dovrà seguire un ordine decrescente di importanza.

Art. 10

Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle normative di legge vigenti in materia.

Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.